

Trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori

Cassazione Civile - Sez. Lavoro - Sentenza 15 gennaio 2015, n. 616

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luigi Macioce - Presidente -
Dott. Enrica D'Antonio Rel. Consigliere -
Dott. Adriano Piergiovanni Patti - Consigliere -
Dott. Paola Ghinoy - Consigliere -
Dott. Fabrizio Amendola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 616/2015

sul ricorso 24711-2009 proposto da: S. M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato ANNA BEVILACQUA, rappresentata e difesa dall'avvocato MIRCO GIOVANNI RIZZOGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PONTONE, che lo rappresenta e difende giusta procura materiale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 379/2008 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2008, R.G.N. 417/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato BEVILACQUA ANNA per delega RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI;

udito l'Avvocato PONTONE MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 novembre 2008 la Corte d'appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha rigettato la domanda di S. M., dipendente dell'Inail con qualifica di ispettore generale IX livello, volta ad accertare il suo diritto a percepire la retribuzione spettante al dirigente per il periodo in cui aveva svolto le mansioni di reggente della sede Inail di Biella dal 6 luglio 1998 e poi di quella di Lodi dal 12 aprile 1999 fino al 16/7/2000 con condanna dell'Istituto a pagare le differenze retributive oltre che all'integrazione della posizione previdenziale.

Secondo la Corte territoriale poteva ritenersi dimostrato che la ricorrente nel periodo tra il 11-13 luglio 1998 ed il 16 luglio 2000 avesse svolto funzioni dirigenziali prima a Biella e poi a Lodi con assunzione delle relative piene responsabilità.

Ha osservato, poi, che per il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori il dipendente pubblico aveva diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; che tuttavia tale diritto non si traduceva necessariamente in un rigido automatismo con conseguente diritto all'esatto trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori essendo sufficiente che vi fosse un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza e che tale compenso aggiuntivo potesse essere determinato, nei limiti del rispetto dell'articolo 36 Cost., anche da una norma collettiva.

Ha rilevato quindi che nella specie l'accordo collettivo integrativo del 1997 stabiliva un'indennità di lire 1.200.000 e che poiché non vi era questione di non conformità di tale somma all'articolo 36 della Costituzione, secondo la Corte, era stata riconosciuta e compensata alla S. M. la maggiore onerosità connessa all'esercizio di mansioni dirigenziali e che, pertanto, null'altro le spettava.

Avverso la sentenza ricorre la S. M. formulando cinque motivi.

Resiste l'Inail con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Osserva che la lavoratrice era stata assegnata a svolgere l'incarico superiore con atto nullo considerata la durata eccedente i sei mesi richiamata dall'articolo citato, ed il mancato avvio delle procedure per la copertura dei posti vacanti.

Deduce che stante la nullità dell'assegnazione non era possibile alcuna deroga ad opera della contrattazione collettiva e che pertanto aveva diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore come previsto dall'articolo citato in caso di nullità.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'accordo collettivo del 1997.

Censura la sentenza che ha ritenuto che l'indennità prevista dall'accordo compensasse in maniera adeguata e sufficiente la maggiore onerosità dell'incarico.

Rileva che detto accordo stante il suo tenore letterale si riferiva esclusivamente ad incarichi della durata massima di sei mesi e con riferimento ai quali era stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e che pertanto era inapplicabile alla fattispecie in esame.

Osserva altresì che l'accordo si riferiva alla reggenza di unità organica e non anche alla reggenza di livello dirigenziale.

Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate.

La Corte d'appello, ritenuto dimostrato che la ricorrente, inquadrata nel IX livello, nel periodo tra il 13 luglio 1998 ed il 16 luglio 2000 avesse svolto funzioni dirigenziali con assunzione delle relative piene responsabilità quale reggente delle sedi Inail prima di Biella e poi di Lodi, ha affermato che tale incarico di reggente dei due uffici fosse stato adeguatamente compensato con la corresponsione di L. 1.200.000 in applicazione dell'accordo premiale del 1997 disciplinante l'ipotesi dell'affidamento al personale della reggenza di un'unità organica in attesa della destinazione del titolare.

La Corte territoriale ha ravvisato nell'incarico di reggente attribuito alla S. M. di sei mesi prorogato di ulteriori sei mesi a Biella e poi a Lodi lo svolgimento di mansioni superiori, una vicenda riconducibile alle ipotesi disciplinate dall'art 52, commi 2, 3 e 4.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha ritenuto che la dipendente avesse diritto al trattamento corrispondente all'attività superiore svolta senza che ciò si dovesse tradurre in un rigido automatismo che portasse ad attribuire alla dipendente l'esatto trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori essendo sufficiente che vi fosse un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza.

La Corte, dunque, si è uniformata ai principi affermati da questa Corte (cfr. Cass n. 16078/2003), secondo cui "in materia di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 56, comma sesto, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come successivamente modificato dall'art. 15 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) deve essere retribuito l'espletamento di mansioni superiori alla qualifica, in ossequio al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (come affermato, in particolare con riferimento alla disciplina del personale sanitario, da Corte Cost. n. 57 del 1989, Corte Cost. n. 296 del 1990 e Corte Cost. n. 101 del 1995), applicabile anche al pubblico impiego senza dovere necessariamente tradursi in un rigido automatismo di

spettanza al pubblico dipendente del trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori espletate (come precisato da Corte Cost. n. 115 del 2003), ma ben potendo risultare diversamente osservato il precetto costituzionale mediante la corresponsione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza (Corte cost. n. 273 del 1997)".

In tal senso anche Cass. n. 16506/2013.

La ricorrente si duole, tuttavia, che lo svolgimento delle mansioni superiori non rispondeva ai requisiti di cui all'art 52 del Dlgs n 165/2001 e che, pertanto, in applicazione dell'articolo citato, 5° comma, l'assegnazione alle superiori mansioni era nulla con conseguente diritto all'integrale trattamento superiore e non del solo trattamento previsto dai contratti collettivi autorizzato a regolare diversamente gli effetti di cui ai precedenti commi 2^a, 3^a e 4^a.

La censura è inammissibile.

Nella sentenza impugnata non vi è cenno ad una mancanza dei presupposti di cui all'art 52 citato, comma 2, per l'assegnazione a mansioni superiori, ma vi è soltanto l'affermazione della Corte territoriale della legittimità dell'assegnazione.

La ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione con la conseguenza che la stessa deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).

Nella specie la ricorrente ha ommesso di indicare in quale atto processuale la questione fosse stata sollevata e se, proposta in primo grado, fosse stata nuovamente riproposta davanti alla Corte d'Appello potendosi ravvisare, solo in tale ipotesi, un'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 24, comma 5, del C.C.N.L. degli enti pubblici non economici del 1998. Osserva che la norma citata stabilisce che il dipendente assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle mansioni esercitate. La corte territoriale ha ritenuto di prescindere totalmente dalla contrattazione collettiva di comparto limitandosi a richiamare l'accordo collettivo integrativo del 1997 inconfidente alla fattispecie affermando che comunque, anche a ritenere che la contrattazione collettiva possa derogare alle norme di legge, tale possibilità può essere riconosciuta solo alla contrattazione collettiva di comparto e non a quella integrativa. La censura è infondata. L'art 52, comma 5, del dlgs n 165/2001 attribuisce ai contratti collettivi di regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 senza alcuna esplicita esclusione della contrattazione integrativa. Non si ravvisa del resto neppure alcuna violazione con la norma generale dell'accordo integrativo in quanto applicabile alla particolare ipotesi della temporanea assegnazione a mansioni superiori.

Con il quarto motivo denuncia violazione degli art 36 e 97 Cost..

Deduce, che in caso di rigetto dei precedenti motivi, l'importo corrisposto era insufficiente e non ricomprendeva la retribuzione di risultato.

La censura è infondata.

La ricorrente non indica il parametro in base al quale valutare la non congruità della somma ad essa corrisposta. Non indica la retribuzione del dirigente o ogni altro elemento necessario ad accertare quanto denunciato: il motivo è del tutto generico ed inidoneo ad escludere la congruità dell'importo percepito dalla S. M..

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt 21 e 24 DM 30/5/1969, 3, 36 e 97 Cost., 45 Dlgs n 165/2001 e lamenta che aveva chiesto il calcolo della pensione diretta, compresa la previdenza integrativa, in funzione delle accertate differenze retributive a lei spettanti sulla base delle mansioni superiori che sarebbero state accertate e che su tale richiesta la Corte non si era pronunciata. Il rigetto dei precedenti motivi assorbe tale ultima censura.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CP e 15% per spese generali.

Roma 18/11/2014.

IL PRESIDENTE

Luigi Macioce

L'ESTENSORE

Enrica D'Antonio

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Virgilio Palaggi